



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IFPDT

Guida per il trattamento di dati personali nei settore privato

Agosto 2009

Feldeggweg 1, 3003 Berna
Tel. 058 463 74 84, Fax 058 465 99 96
www.edoeb.admin.ch



Indice

Guida per il trattamento di dati personali nel settore privato.....	1
Indice:	2
1. Protezione dei dati nel settore privato.....	3
2. Detentore di una collezione di dati personali e sue responsabilità.....	4
2.1 Principi generali del trattamento di dati.....	4
2.2 Raccolta di dati.....	5
2.3 Trasmissione di dati a terzi	5
2.3.1 Trattamento di dati da parte di terzi	5
2.4 Dichiarazione delle collezioni di dati	5
2.5 Trasmissione di dati all'estero.....	6
2.5.1 Condizioni	6
2.5.2 Contratto	6
2.5.3 Dichiarazione	6
2.6 Obbligo di informare.....	7
2.6.1 Gratuità ed eccezioni	7
2.7 Sicurezza dei dati.....	8
2.8 Disposizioni penali	9
3. Qualche suggerimento utile.....	10
4. Allegato: Definizioni della legge sulla protezione dei dati.....	11



1. Protezione dei dati nel settore privato

Il 1° luglio 1993 sono entrate in vigore la legge sulla protezione dei dati (LPD) e la relativa ordinanza (OLPD), la cui revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Ogni trattamento di dati personali deve quindi soddisfare le esigenze sancite nella legge summenzionata. Il detentore di una collezione di dati ha dunque una particolare responsabilità. Egli decide in merito al contenuto e allo scopo della collezione di dati personali.

Il presente opuscolo si rivolge ai responsabili di collezioni di dati nel settore privato. Un opuscolo separato si dedica sul trattamento di dati in ambito federale. Il trattamento di dati da parte di autorità cantonali e comunali è disciplinato dal diritto cantonale.

La presente guida offre una visione d'insieme dei principi che regolano la protezione dei dati di cui il detentore di una collezione di dati deve tenere conto. Essa indica inoltre le riflessioni concrete da compiere prima di raccogliere, trattare o comunicare dati personali.

Diverse collezioni e trasmissioni di dati vanno dichiarate all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza. Nelle pagine seguenti è spiegato quando il detentore di una collezione di dati deve dichiararla.

Per altre domande in merito alle responsabilità dei detentori di collezioni o in generale riguardo alla legge sulla protezione dei dati, vi invitiamo a rivolgervi direttamente all'IFPDT. L'indirizzo si trova in fondo all'opuscolo.



2. Detentore di una collezione di dati personali e sue responsabilità

Per «detentore di una collezione di dati personali» s'intende una persona privata, fisica o giuridica, che decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati personali. Nell'ottica della protezione dei dati, essa non deve necessariamente coincidere con la persona che di fatto raccoglie o modifica i dati della collezione.

2.1 Principi generali del trattamento di dati

Secondo gli articoli 4 e 5 LPD, in occasione di ogni trattamento di dati personali occorre rispettare i seguenti principi.

I dati personali devono essere rilevati in **modo lecito**. Sono dati raccolti in modo illecito i dati ottenuti con la forza, il dolo, la minaccia o l'inganno nei confronti della persona interessata.

Secondo la legge sulla protezione dei dati, questi ultimi devono essere trattati conformemente al principio della **buona fede**, vale a dire che la persona interessata dev'essere a conoscenza del rilevamento e del trattamento di dati che la concernono. Informare male o non informare affatto una persona in merito al modo e allo scopo del trattamento contravviene a tale principio. Per dolo si intendono ad esempio la raccolta segreta di dati, sorveglianze telefoniche illecite o rilievi occulti mediante manipolazione di programmi informatici.

I dati possono essere trattati soltanto per lo **scopo** indicato all'atto della loro raccolta, che risulta dalle circostanze o è previsto da una legge. Ad esempio, gli indirizzi raccolti in occasione di un concorso non possono essere impiegati per altri scopi commerciali. Se lo scopo del trattamento dei dati cambia, occorre ottenere l'espressa autorizzazione delle persone interessate che devono essere informate in merito alla portata del loro consenso, a meno che non si possano fare valere altri interessi preponderanti.

Il detentore di una collezione di dati personali deve inoltre accertarsi della **correttezza** dei dati contenuti. Ciò implica che i dati devono essere attuali e che deve essere possibile rettificarne le inesattezze.

Il trattamento dei dati rappresenta sempre un'ingerenza nella sfera privata, e deve dunque essere ridotto al minimo. Il detentore di una collezione di dati privati può perciò trattare soltanto i dati assolutamente necessari per l'adempimento dei suoi compiti (**principio della proporzionalità**). I dati di cui non si ha più bisogno devono essere distrutti.

La persona interessata dev'essere a conoscenza della raccolta e in particolare dello scopo del trattamento dei dati che la concernono. Tale regola, introdotta con la revisione della LPD, concretizza il principio della buona fede e mira in tal modo ad aumentare la trasparenza del trattamento di dati. Tale principio significa che, in circostanze normali, la persona interessata deve essere a conoscenza del fatto che sono stati raccolti, o che potranno essere raccolti, dati che la riguardano (prevedibilità). In particolare, le persone devono conoscere lo scopo del trattamento di dati oppure poter accertare che lo scopo era stato indicato al momento della raccolta o che è reso evidente dalle circostanze.

Chi infrange tali principi lede la personalità della persona interessata. Ciò è ammesso soltanto qualora il detentore della collezione dei dati possa addurre un motivo giustificativo, quale il consenso della persona interessata, un interesse preponderante privato o pubblico o una legge (art. 13 LPD).



2.2 Raccolta di dati

Conformemente ai principi illustrati precedentemente è lecito raccogliere soltanto i dati indispensabili per l'adempimento dello scopo prefissato.

Affinché il trattamento e l'impiego dei dati personali avvenga in conformità della legge, è necessario che il rilevamento sia ineccepibile sul piano giuridico (art. 13 LPD). La seguente lista di controllo offre un valido aiuto in tal senso.

La persona interessata di cui vengono rilevati i dati dev'essere informata, se tale operazione non risulta chiaramente dalle circostanze.

Anche l'esattezza dei dati va controllata. Così facendo si evitano, ad esempio, inutili richieste d'informazioni.

2.3 Trasmissione di dati a terzi

Si possono trasmettere dati a terzi soltanto in determinati casi. La trasmissione di dati è lecita solo se sono adempite precise condizioni (art. 13 LPD). Occorre quindi accertarsi che i principi del trattamento dei dati siano rispettati.

La trasmissione di dati è infatti consentita se è giustificata da un interesse preponderante privato o pubblico o da una legge.

2.3.1 Trattamento di dati da parte di terzi

Le imprese possono affidare il trattamento di dati personali a un terzo se nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta. In qualità di mandanti, esse devono preoccuparsi che non avvengano trattamenti diversi da quelli che esse stesse avrebbero il diritto di fare. Il mandante si assume di conseguenza la responsabilità del trattamento dei dati in quanto detentore della collezione di dati.

2.4 Dichiarazione delle collezioni di dati

I detentori di collezioni di dati devono dichiarare queste ultime all'Incaricato federale per la protezione dei dati, qualora trattino regolarmente dati degni di particolare protezione o profili della personalità o qualora vengano comunicati dati a terzi (art. 11a cpv. 3 LPD).

Conformemente all'articolo 11a capoverso 5 e all'articolo 4 OLPD l'obbligo di dichiarazione decade, in particolare se il detentore della collezione di dati ha designato un responsabile della protezione dei dati che controlli autonomamente se le disposizioni interne in materia di protezione dei dati siano rispettate e tiene un inventario delle collezioni (art. 11a cpv. 5 lett. e LPD).

Per dichiarare una collezione di dati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è sufficiente scaricare l'apposito modulo dal nostro sito Internet <http://www.edoeb.admin.ch> oppure potete registrarvi on-line su <https://www.datareg.admin.ch>.



2.5 Trasmissione di dati all'estero

I dati personali, il cui trattamento in Svizzera avviene senza problemi, possono, se comunicati all'estero, causare inconvenienti alle persone interessate visto che queste ultime ne perderebbero il controllo. Il rischio di lesione della personalità è dunque maggiore. Il detentore della collezione di dati è perciò tenuto ad assicurare la protezione dei dati anche in occasione della loro trasmissione all'estero.

Ad esempio potrebbero verificarsi problemi qualora un'associazione di sostegno ai malati di AIDS trasmetta l'elenco dei propri membri a un'organizzazione partner di un Paese che non garantisce una protezione dei dati equivalente a quella svizzera. Qualora questi dati venissero resi noti all'estero, le singole persone potrebbero all'occorrenza incontrare difficoltà nell'entrare in suddetto Paese.

2.5.1 Condizioni

La valutazione del rischio è in molti casi difficile per chi tratta i dati. Per questo motivo, si suppone che la personalità della persona interessata sia gravemente pregiudicata, qualora nel Paese in questione non sia garantita una protezione dei dati equivalente a quella istituita in Svizzera (art. 6 cpv. 1 LPD).

Di norma si può presumere che uno Stato che abbia ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale e che abbia sottoscritto il relativo protocollo addizionale garantisca una protezione equivalente. Questo è del resto il caso per i Paesi dell'UE.

Per poter valutare agevolmente la situazione nell'ambito della comunicazione dei dati all'estero e dell'informazione delle persone interessate, l'IFPD ha allestito un elenco di Stati che applicano una legislazione adeguata in materia di protezione dei dati. Esso si può consultare sul nostro sito Internet <http://www.edoeb.admin.ch>.

Se non è prevista una protezione adeguata, i dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto alle condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 LPD.

2.5.2 Contratto

Anche disposizioni equivalenti relative alla protezione dei dati non costituiscono di per sé una garanzia contro le lesioni della personalità. Per tale ragione è sempre raccomandabile disciplinare la protezione e la sicurezza dei dati in un contratto tra il detentore e il destinatario della collezione dei dati.

In occasione della comunicazione di collezioni di dati a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente è necessario concludere tale contratto. Inoltre, la trasmissione dev'essere notificata all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza (v. paragrafo seguente).

2.5.3 Dichiarazione

I dati personali comunicati all'estero conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera a e g LPD devono essere notificati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 6 cpv. 3 LPD).



2.6 Obbligo di informare

Ogni persona di cui sono trattati i dati in una collezione ha il diritto di essere informata gratuitamente in merito, per poter chiedere, se del caso, la correzione o la distruzione dei dati in questione.

L'informazione deve essere data alla persona interessata nei 30 giorni successivi alla richiesta. Qualora il diritto d'accesso ai dati sia sottoposto a restrizioni, occorre indicarne per scritto il motivo entro 30 giorni. Restrizioni del diritto d'accesso ai dati sono possibili soltanto se una legge in senso formale lo prevede o se lo esigono interessi preponderanti propri o di un terzo o se i dati non vengono comunicati a terzi (art. 9 LPD).

Il diritto d'accesso ai dati può essere esercitato dalla persona interessata mediante procedura semplificata di diritto civile.

2.6.1 Gratuità ed eccezioni

Il diritto d'accesso ai dati è di regola gratuito poiché si tratta di un diritto fondamentale che garantisce la protezione della personalità e non può quindi essere subordinato al pagamento di un emolumento (art. 8 cpv. 5 LPD).


Esistono soltanto due eccezioni:

- se l'interessato ha già ricevuto l'informazione nel corso degli ultimi dodici mesi può essere chiesta una partecipazione finanziaria. Qualora però la persona interessata possa far valere un interesse degno di protezione (ad es. un cambiamento dei dati avvenuto nel frattempo), il detentore della collezione di dati non può riscuotere alcun emolumento. Lo scopo di questa disposizione è di limitare il numero delle richieste d'informazione vessatorie;
- se la comunicazione d'informazioni causa una notevole mole di lavoro, ad esempio nel caso di dati già resi parzialmente anonimi o che richiedono ricerche complicate (nelle collezioni di dati gestite manualmente), è pure consentito riscuotere un emolumento. Il detentore non può tuttavia far valere la notevole mole di lavoro, se le difficoltà sono originate da un'insufficiente organizzazione e amministrazione della sua collezione.

La partecipazione alle spese è di 300.- franchi al massimo. Il detentore deve informare il richiedente se intende chiedere una partecipazione alle spese, affinché questi abbia la possibilità di ritirare la sua domanda.



Alla pagina seguente sono illustrate le diverse operazioni da svolgere.



2.7 Sicurezza dei dati

Mentre la protezione dei dati si prefigge di tutelare la personalità, la sicurezza dei dati si occupa della protezione dell'informazione, vale a dire che il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità devono essere garantiti. La sicurezza dei dati comprende tutti i provvedimenti che il detentore della collezione di dati deve adottare per soddisfare le esigenze della legge sulla protezione dei dati.



La legge sulla protezione dei dati prescrive la necessità di proteggere, mediante misure tecniche e organizzative appropriate, i dati personali contro ogni trattamento non autorizzato (art. 7 LPD). Tali misure comprendono fra l'altro il controllo dell'accesso alle installazioni, del trasporto, della comunicazione, della memoria, dell'utilizzazione e dell'introduzione dei dati. Il detentore di una collezione di dati è tenuto a verbalizzare i trattamenti e ad allestire un regolamento del trattamento.

È possibile informarsi sulle misure prescritte concretamente nell'ordinanza relativa alla legge federale della protezione dati (artt. 8-12 OLPD).

2.8 Disposizioni penali

Il detentore di una collezione di dati è punibile, qualora violi l'obbligo di informazione nei confronti delle persone interessate, l'obbligo di dichiarazione di collezioni di dati e di trasmissioni all'estero nonché l'obbligo di collaborazione in occasione di un accertamento da parte dell'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza (art. 34 LPD).

Non va quindi dimenticato che ovunque siano memorizzati e/o trattati, sotto forma di collezioni, dati personali accessibili secondo persone, vanno osservate le norme sulla protezione dei dati.



3. Qualche suggerimento utile

Se si trattano collezioni di dati, occorre allestire un elenco di tutti i registri di dati che permettono di accedere ai dati secondo le persone interessate. In questo modo è possibile definire chi colleziona dati personali, quali dati sono raccolti e per quali scopi. In base a un simile registro si possono adottare più efficacemente i provvedimenti indispensabili a un corretto trattamento dei dati.

Occorre poi designare un servizio interno alla ditta responsabile della protezione dei dati. L'esperienza ormai quasi trentennale nel settore della protezione dei dati in Germania mostra che, perlomeno in seno alle grandi imprese, è assolutamente indispensabile istituire un simile servizio responsabile.

I collaboratori vanno informati sul trattamento dei dati personali conformemente alla legge sulla protezione dei dati, facendo circolare ad esempio un promemoria concernente le disposizioni della legge sulla protezione dei dati e indicando quali sono i principi del trattamento dei dati personali (scopo del trattamento, comunicazione dei dati personali ecc.). Inoltre, i collaboratori possono essere vincolati per scritto all'obbligo di discrezione (art. 35 LPD).

È necessario pianificare e coordinare il settore della protezione dei dati in un'azienda. In caso contrario, questo ambito complesso non può tener conto delle esigenze della protezione dei dati.

Un trattamento dei dati personali non conforme alla legge sulla protezione dei dati può intaccare l'immagine di un'impresa.



4. Allegato: Definizioni della legge sulla protezione dei dati

Dati personali:	tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile.
Persone interessate:	persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento.
Dati personali degni di particolare protezione:	i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza, le misure d'assistenza sociale, i procedimenti o le sanzioni amministrative e penali.
Profilo della personalità:	una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica.
Trattamento:	qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati.
Comunicazione:	il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione.
Collezione di dati:	ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate.
Organi federali:	autorità e servizi della Confederazione, come pure persone nella misura in cui sono loro affidati compiti federali.
Detentore di una collezione di dati:	la persona privata o l'organo federale che decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati.